

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 29 del 28/05/2015****OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

Il giorno 28 Maggio 2015 alle ore 20:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PULA PAOLA	X		FUZZI FLAVIO	X	
LACCHINI MIRCO	X		PANFIGLIO ELIANA	X	
COCCHI DANIELE	X		MOLINARO ANGELO		X
FERLINI ANNALISA		X	BORDONI TIZIANO	X	
MARINELLI CLAUDIO	X				
BRIGNANI RITA	X				
MARTELLI MARA	X				
GUERRINI ELENA	X				
RICCI MACCARINI ELISA	X				

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **AVV. VILLA VALERIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: **MARTELLI MARA - RICCI MACCARINI ELISA - PANFIGLIO ELIANA**.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

MOLINARO ANGELO

Presenti: 12

Assenti: 1

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Per la trattazione e discussione del seguente punto si fa rinvio alla precedente delibera n. 28 in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di G.C. n. 29 del 9/4/2015 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2015/2017 e del documento unico di programmazione (DUP) 2015/2017;

Preso atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 - istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che:

- ai sensi del comma 669 dell'articolo di legge richiamato, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 675 del medesimo articolo, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;
- ai sensi del comma 703 del medesimo articolo, l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU;
- ai sensi del comma 681 del medesimo articolo, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, l'occupante versa il tributo nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare medesima;

Considerato che i commi 676 e 677 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, come da modifiche introdotte con l'art. 1 – comma 679 – della legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), prevedono anche per l'anno di imposta 2015 che:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille;
- l'aliquota possa essere ridotta fino all'azzeramento;
- l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;

Richiamato l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che

stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti, e che la definizione delle aliquote TASI è atto di Consiglio Comunale adottato ai sensi del summenzionato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato, per l'appunto, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

Preso atto che:

- l'articolo 1 - comma 682 - della Legge di Stabilità 2014 prevede che la TASI sia diretta alla copertura dei costi dei "servizi indivisibili" erogati dai comuni, intendendo come tali quei "servizi pubblici rivolti a tutta la collettività indistintamente, in relazione ai quali non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo";

- mutuando dalla definizione come sopra specificata si individuano, a titolo non esaustivo, nei "servizi indivisibili" dei comuni i seguenti servizi:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- illuminazione pubblica
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio-assistenziali
- servizi di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

- i servizi indivisibili di che trattasi sono identificati nello schema di Bilancio di Previsione approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 29 del 9/4/2015 , con il codice CDC (centro di costo):

CDG	Descrizione centro di costo
71	CDC U.O. DEMOGRAFICI COSTI GENERALI
72	CDC ANAGRAFE STATO CIVILE
73	CDC ELETTORALE
74	CDC STATISTICA
	CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
81	COSTI GENERAL
82	CDC PIANO ASSOCIATO
83	CDC EDILIZIA PRIVATA
84	CDC URBANISTICA
86	CDC AMBIENTE
92	CDC PROMOZIONE TURISTICA
93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP
94	CDC COMMERCIO
96	CDC FIERE MERCATI
	CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI
101	GEN
102	CDC VIABILITA'
103	CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE
104	CDC PARCHI ED AREE VERDI
105	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'

112	CDC POLIZIA LOCALE
113	CDC SICUREZZA
	CDC TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI
114	CONNESSI
115	CDC PARCHEGGI
122	CDC PROTEZIONE CIVILE
130	CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA
132	CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
133	CDC POLITICHE ABITATIVE
	CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI
191	GENERALI U.O.
192	CDC ANZIANI E DISABILI
193	CDC TRASPORTO SOCIALE
197	CDC FAMIGLIE E MINORI
198	CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE
202	CDC SERVIZI CIMITERIALI

- l'entrata attesa TASI, in relazione alle aliquote e detrazioni come individuate con il presente atto, è stimata in €. 676.981,90;

Riscontrato che l'entrata attesa TASI consente il parziale recupero dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune e a carico della fiscalità generale, in ossequio al principio dettato dall'art. 1 - comma 682 - della Legge di Stabilità come sopra richiamato;

Ritenuto opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e per concorrere alla copertura dei costi per i servizi indivisibili previsti, determinare l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI – nelle seguenti misure:

- Abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie assimilate (escluse dal pagamento dell'IMU) la cui assimilazione è prevista ai sensi di norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 13 - comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali l'aliquota IMU è prevista al livello massimo, dando atto che a norma dell'art. 1 – comma 669 – della Legge n. 147/2013 per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU: **aliquota del 2,5 per mille;**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, esclusi dal pagamento dell'IMU: **aliquota del 1 per mille;**

Ritenuto inoltre opportuno, per limitare l'impatto del nuovo tributo sulle abitazioni di minor valore catastale, prevedere, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le seguenti detrazioni in relazione al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto precedente e secondo i seguenti criteri:

- una detrazione annua di € 30,00 per ciascuna unità immobiliare di rendita catastale non superiore ad € 600,00 (escluse le relative pertinenze), ed una detrazione annua di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 18 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella predetta unità immobiliare avente rendita catastale non superiore ad € 600,00 adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di otto figli per unità immobiliare;

- i criteri applicativi delle predette detrazioni sono quelli già stabiliti dalla normativa IMU per gli anni 2012 e 2013 per le detrazioni a tale imposta applicabili per dette annualità, come previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e come meglio esplicitati e chiariti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;

Considerato, altresì, di stabilire aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili e fattispecie imponibili diverse da quelle esplicitamente sopra previste, dando atto che le aliquote TASI così determinate rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di determinare, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

Dato atto che per tutto quanto non previsto dalle specifiche disposizioni della Legge n. 147/2013, si applicano i commi da 161 a 170 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 è stato differito al 31.05.2015 con decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 21 del 08.09.2014 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto del Comune

Presenti n. 12 – Votanti n. 11 – Astenuti n. 1 (Bordoni)

Con voti favorevoli n. 9 e contrari 2 (Fuzzi – Panfiglio) resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di determinare nel Comune di Conselice per l'anno 2015 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI - nelle misure di seguito indicate:
 - **Aliquota del 2,5 per mille** per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate escluse dal pagamento dell'IMU, la cui assimilazione è prevista ai sensi di norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 13 - comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **Aliquota del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;
2. di determinare, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto precedente, le seguenti detrazioni di imposta e relativi criteri applicativi:
 - una detrazione annua di € 30,00 per ciascuna unità immobiliare di rendita catastale non superiore ad € 600,00 (escluse le relative pertinenze), ed una detrazione annua di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 18 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella predetta unità immobiliare avente rendita catastale non superiore ad € 600,00 adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di otto figli per unità immobiliare;
 - i criteri applicativi delle predette detrazioni sono quelli già stabiliti dalla normativa IMU per gli anni 2012 e 2013 per le detrazioni a tale imposta applicabili per dette annualità, come previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e come meglio esplicitati e chiariti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;
3. di stabilire aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili e fattispecie imponibili diverse da quelle esplicitamente previste al punto precedente, dando atto che le aliquote TASI così determinate rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa vigente;
4. di dare atto che a norma dell'art. 1 – comma 669 – della Legge n. 147/2013 per abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) deve intendersi quanto definito dalle norme legislative e regolamentari previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;
5. di determinare, ai sensi del comma 681 della Legge n. 147/2013, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'eventuale occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso;
6. di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote e le detrazioni indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;
7. di quantificare le somme derivanti dal presente atto in € 676.981,90, quale TASI attesa già

recepita nello schema di bilancio di previsione 2015/2017 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 29 del 9/4/2015;

8. di introitare le somme derivanti dal presente atto nel bilancio di previsione 2015 / 2017, annualità 2015 - Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte e tasse e proventi assimilati

Dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:
presenti 12 - votanti 11 - astenuti 1 (Bordoni) - voti favorevoli 9 – Voti contrari 2 (Fuzzi - Panfiglio)

IL PRESIDENTE

PULA PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. VILLA VALERIA
